



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 38/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37672** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato a **XX** il **XX**, C.F. **XX**, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Lodi n. 74, presso lo studio dell'Avv. Chiara Centonze, che sta personalmente in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c. giusta autorizzazione del Giudice Tutelare di Foggia del **XX**;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Preso atto che nessuno è comparso all'udienza del 18 febbraio 2025;

Visto il ricorso avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità;

Rilevato che il ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza all'Amministrazione intimata;

Tenuto conto che l'I.N.P.S., non si è costituito in giudizio;

Considerato che l'orientamento della Corte di cassazione, espresso in materia di giudizio del lavoro, è nel senso di considerare, nel caso di mancata notifica,

	improcedibile l’atto introduttivo (cfr. Cassazione sez. lav. ord. n. 2005/2015);	
	Ritenuto che tale condivisibile orientamento possa essere applicato	
	pacificamente al giudizio pensionistico, trattandosi di giudizi entrambi	
	proponibili con ricorso, incentrati sulla scissione tra la fase di <i>editio actionis</i>	
	<i>e vocatio in ius</i> ;	
	Ritenuto pertanto che, in assenza di costituzione “sanante”, il presente ricorso	
	debba essere dichiarato improcedibile;	
	Ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese;	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37672 , lo dichiara improcedibile.	
	Nulla sulle spese.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 18 febbraio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 19.02.2025 (F.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	(F.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma	
	2	

